



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE

24-1/2026 N.R. Procedim. unit.

V° il g.d., dr. Luigi Bobbio,

letto il ricorso ex art. 67 e ss. cc.ii. depositato il **3/2/2026** da [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] domiciliati come in atti e difesi dall'Avv. Francesco Saverio Orlando, con il quale il ricorrente ha chiesto:

- 1) la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 77/2018 presso l'intestato Tribunale Giudice Dott. Luigi Bobbio atteso che la sua prosecuzione pregiudica la fattibilità del piano;
- 2) disporsi il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
- 3) disporsi la pubblicazione del piano e della proposta nonché del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori onde all'esito omologare il piano con sentenza, disponendo le modalità di esecuzione dello stesso e la chiusura della procedura all'esito positivo dell'esecuzione del presente piano.

Letta la relazione del gestore della crisi avv. Gaia Rotondo e che la proposta prevede un integrale soddisfacimento di tutti i creditori con riconoscimento degli interessi legali e corrispettivi secondo le modalità ed i tempi descritti nella relazione dell'occ;

- la relazione dell'OCC contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
 - e) l'indicazione in ordine alla valutazione – da parte dei creditori - del merito creditizio del debitore (cfr. pagg. 21 e 23).

Ritenuta l'ammissibilità della proposta,

considerato che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 cc.ii. e che allo stato non paiono sussistere condizioni soggettive ostative a carico del ricorrente;

ritenuto doversi sospendere la procedura di esecuzione forzata r.g.e. 77/2018 in quanto la prosecuzione della stessa potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano,

letto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

DISPONE

che l'OCC provveda:

- 1) alla pubblicazione della proposta, del piano e del presente decreto **sul sito web del Tribunale** e sul sito internet www.astegiudiziarie.it (cfr. art. 70 co. 1);
- 2) alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto, entro trenta giorni, a tutti i creditori, a mezzo PEC ovvero raccomandata a/r, ferma la precisazione che in tale comunicazione l'OCC dovrà specificare il proprio indirizzo PEC (cfr. art. 70 co. 1);
- 3) che, ricevuta la comunicazione di cui al punto 2, i creditori comunichino all'OCC un indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni relative alla procedura; con avvertimento che, in mancanza, tutte le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria (cfr. art. 70 co. 2);

AVVERTE

i creditori che **nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 2)** possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo PEC dell'OCC da quest'ultimo indicato,

DISPONE

- a) la sospensione del procedimento di esecuzione forzata **r.g.e. 77/2018**, la prosecuzione del quale potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, avendo ad oggetto l'immobile di titolarità dei debitori istanti;
- b) il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti fino alla conclusione del procedimento;
- c) che gli importi oggetto del quinto come in ricorso descritti per i mesi a venire, quelli finora accantonati dal terzo e l'importo mensile per i mesi a venire vengano corrisposti – entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento - da [REDACTED]
[REDACTED] (datore di lavoro di [REDACTED] [REDACTED]) all'occ. Avv. Gaia Rotondo, la quale provvederà a versarli su un c/c intestato alla procedura alla cui apertura la stessa è onerata di provvedere,
- d) la comunicazione di rito del presente provvedimento ad opera dell'occ. Avv. Gaia Rotondo;

ORDINA

all'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori e sentito il debitore, di:

- depositare nel fascicolo telematico apposita relazione scritta proponendo, altresì, le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie a seguito di tali osservazioni;
- depositare la relazione anche in caso di mancanza di osservazioni, allegando in ogni caso prova delle pubblicità e delle comunicazioni effettuate ai creditori (con riferimento alle comunicazioni a mezzo pec, la prova delle stesse dovrà essere data mediante deposito della busta telematica contenente le ricevute di accettazione e consegna in formato eml o msg).

Manda la Cancelleria alle comunicazioni a parte ricorrente e all'occ. Avv. Gaia Rotondo.

Nocera Inferiore, 13/2/2026

**Il giudice del.
dr. Luigi Bobbio**